



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 2127

Seduta del 08/04/2024

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali **MARCO ALPARONE** *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
BARBARA MAZZALI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana

Oggetto

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) LOMBARDIA PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE POLITICHE GIOVANILI IN LOMBARDIA TRIENNIO 2024/2026

Il Segretario Generale

Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Centrale

Pier Attilio Superti

Il Direttore di Funzione Specialistica

Simone Rasetti

Il Dirigente

Paolo Cottini

L'atto si compone di 15 pagine

di cui 8 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile sottoscritta nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU;
- la strategia Europa 2020 dell'Unione europea e gli obiettivi da realizzare nel campo per migliorare la condizione dei Paesi europei;
- la strategia europea per la gioventù 2019/2027, approvata con comunicazione della Commissione europea n. 269 (2018) che incoraggia, tra l'altro, iniziative che permettano ai giovani di diventare artefici della propria vita, sviluppando la propria resilienza e diventando «cittadini attivi, protagonisti della solidarietà del cambiamento positivo»;
- l'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il "Fondo per le Politiche Giovanili" al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale;
- l'art. 3 dello Statuto d'autonomia della Lombardia (Legge regionale statutaria n. 1 del 30/08/2008) che, in attuazione del principio di sussidiarietà, riconosce e promuove il ruolo delle autonomie locali e garantisce l'apporto dei soggetti della sussidiarietà orizzontale nella programmazione e realizzazione dei diversi interventi e servizi pubblici;

VISTA la l.r. del 31 marzo 2022, n. 4 "La Lombardia è dei giovani", ed in particolare:

- l'articolo 1, che riconosce i giovani come risorsa essenziale per lo sviluppo sociale ed economico e individua le finalità perseguite dalla Regione nel promuovere politiche e interventi a favore degli stessi;
- l'articolo 2, che indica la Programmazione regionale giovani lo strumento per promuovere, in un'ottica di coordinamento e trasversalità, gli indirizzi, le priorità e le strategie dell'azione regionale verso i giovani; e che prevede che la Giunta regionale possa stipulare a tale scopo accordi con comuni singoli o associati, altre istituzioni pubbliche, associazioni e reti di associazioni giovanili e soggetti di natura privata, interessati a collaborare sui temi delle politiche per i giovani;
- l'articolo 6, che prevede la realizzazione e la qualificazione dei servizi Informagiovani (di seguito denominati Informagiovani), nonché lo sviluppo e l'aggiornamento delle competenze degli operatori assicurando il coordinamento regionale e favorendo la formazione di reti sul territorio;
- l'articolo 11, c. 8 che stabilisce che all'attuazione della legge concorrono altresì le risorse vincolate provenienti dallo Stato, dall'Unione europea e da altri soggetti pubblici e privati, previste nel bilancio regionale per le medesime finalità;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO altresì il Programma Regionale di Sviluppo della XII legislatura, approvato con delibera del Consiglio regionale del 20 giugno 2023, n. 42 che individua al Pilastro n. 2 “Lombardia al servizio dei cittadini”, l’Ambito 2.4. “I giovani e le giovani generazioni” e l’Obiettivo strategico 2.4.2. “Sostenere e valorizzare la rete dei soggetti, dei servizi e dei luoghi di aggregazione giovanile” e nello specifico l’azione 2.4.2.1 “Sostenere e sviluppare reti, partenariati e progettualità sui territori”;

RICHIAMATE:

- la D.G.R. del 17 marzo 2021, n. 4419 che ha approvato lo schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Associazione nazionale comuni italiani (ANCI Lombardia) per la promozione e lo sviluppo delle politiche giovanili in Lombardia per il triennio 2021/2023;
- la D.G.R. del 12 novembre 2021, n. 5489 che ha approvato la proposta progettuale “Restart future: i giovani protagonisti della rinascita dei territori” ai sensi dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata del 5/5/2021 rep. n. 45/CU tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali sulla ripartizione per l’anno 2021 del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili;
- la D.G.R. del 24 ottobre 2022, n. 7204 che ha approvato lo schema di Accordo di collaborazione trilatero tra Regione Lombardia, ANCI Lombardia e Polis_Lombardia per lo studio e analisi di un modello organizzativo regionale dei servizi Informagiovani e l’individuazione delle competenze degli operatori di tali servizi all’interno della Linea 2 del progetto “Restart future: i giovani protagonisti dei territori” (D.G.R. 5489/2021);
- la D.G.R. del 3 aprile 2023, n. 94 che ha modificato la data di fine progetto “Restart future: i giovani protagonisti dei territori” (D.G.R. 5489/2021), come previsto all’articolo 3 dell’Accordo unico di collaborazione tra Dipartimento e Regione Lombardia, perfezionato il 30 dicembre 2021, ai sensi dell’Intesa rep. n. 45/CU del 5 maggio 2021;

PRESO ATTO che:

- l’articolo 15 della Legge 241/90 stabilisce che è possibile che le “amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- nell’articolo 13 comma 1 del D.Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36 si dispone che la disciplina del Codice dei contratti pubblici si applica ai contratti di appalto e di concessione, escludendo de facto la fattispecie di cui al presente atto;
- l’articolo 7 comma 4 del D.Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36 esclude l’applicazione del Codice dei contratti pubblici nel caso di cooperazione tra enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

PRESO ATTO altresì che ANCI Lombardia:

- ai sensi del vigente Statuto è un'associazione senza scopo di lucro che costituisce il sistema della rappresentanza dei Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale ed è titolare, in quanto associazione maggiormente rappresentativa, della rappresentanza istituzionale dei Comuni, delle Città metropolitane e degli enti di derivazione comunale nei rapporti con il Governo, il Parlamento e tutte le istituzioni o gli Enti centrali o di rilievo nazionale. ANCI designa i rappresentanti delle Città metropolitane e dei Comuni italiani in seno alla Conferenza Stato-Città - Autonomie Locali e alla Conferenza Unificata, di cui al D.Lgs. n. 281/97 e s.m.i.;
- aderisce e partecipa all'attività dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani nei modi e nelle forme previste dallo Statuto Nazionale ed è stata individuata, ai sensi dell'art 2 della legge Regionale n. 22/2009, quale componente di diritto del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) e fa parte di tavoli istituzionali regionali che definiscono le politiche regionali assumendo atti impegnativi nei confronti degli Enti Locali;
- assicura un'azione di servizio e di supporto diretto alle realtà locali che rappresenta, individua, promuove e realizza interventi a supporto delle politiche nazionali e regionali d'innovazione dei processi amministrativi tra Enti locali e Amministrazioni Centrali e Regionali;
- direttamente o mediante proprie tecnostrutture svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni italiani singoli o associati anche su incarico della pubblica amministrazione;
- è stata definita come pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. 175/16;

RILEVATO che Anci Lombardia è soggetta, al pari delle altre associazioni di Enti locali a qualsiasi fine costituite, al D.Lgs. 36/2023, configurandosi pertanto quale amministrazione aggiudicatrice che può stipulare accordi di cooperazione e assume la rappresentanza generale degli interessi dei Comuni per le materie per le quali si richieda l'intervento della Conferenza Unificata di cui al medesimo decreto legislativo, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281;

CONSIDERATO che Regione Lombardia e ANCI Lombardia, proseguendo nel solco di quanto previsto nell'Accordo quadro per la promozione e lo sviluppo delle politiche giovanili in Lombardia per il triennio 2021/2023, approvato con D.G.R. del 17 marzo 2021, n. 4419 e scaduto il 31 dicembre 2023, hanno in questi anni consolidato una partnership istituzionale impegnandosi, dopo il percorso di supporto ed affiancamento nelle fasi di stesura, adozione e attuazione della legge regionale per i giovani, in particolare nei seguenti ambiti:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- a) programmatico-territoriale, attraverso lo sviluppo e l'implementazione della capacità dei singoli comuni e dei piani di zona nel loro complesso, di rilevare i bisogni espressi nei rispettivi territori, di programmare ed integrare politiche, misure e risorse a sostegno dei giovani allo scopo di offrire loro sempre maggiori servizi ed opportunità o luoghi di aggregazione;
- b) formativo, attraverso un'azione di supporto per potenziare le competenze degli operatori dei servizi Informagiovani esistenti o di quei Comuni che intendono avviare attività e servizi rivolti ai giovani;
- c) attuativo delle diverse misure, attraverso la promozione e la diffusione delle azioni regionali ed il contestuale affiancamento, monitoraggio e valutazione delle progettualità attuati dagli enti locali;

RILEVATO inoltre che dalla mappatura riportata nel Rapporto "Progetto rete Informagiovani. Relazioni, sinergie e opportunità per i giovani sul territorio", redatto da Polis-Lombardia in attuazione della Linea 2 del progetto "Restart future: i giovani protagonisti dei territori" (D.G.R. 5489/2021), è emerso quanto segue:

- una correlazione tra i comuni che hanno attivato un Informagiovani e i comuni con maggior presenza (in termini quantitativi) di giovani;
- una coincidenza dei territori dove non ci sono servizi Informagiovani o similari aperti e le Aree Interne regionali (D.G.R. n. 1705/2023);
- la necessità di un aggiornamento continuo e multidisciplinare rispetto all'analisi delle competenze degli operatori dei servizi Informagiovani;

DATO ATTO inoltre che, come previsto dall'articolo 6 della L.R. n. 4/2022, Regione intende proseguire la collaborazione di ANCI Lombardia per la realizzazione e la qualificazione dei servizi Informagiovani, nonché lo sviluppo e l'aggiornamento delle competenze degli operatori;

PRESO ATTO della disponibilità di ANCI Lombardia ad avviare una collaborazione tesa a garantire la realizzazione di politiche e misure adeguate alle finalità di promozione delle politiche giovanili e aderenti ai bisogni espressi dai vari territori, supportando adeguatamente gli enti locali e le reti territoriali del privato sociale nel perseguimento degli obiettivi comuni rappresentati e richiamati nel presente Accordo;

VISTE:

- la comunicazione (protocollo N1.2024.0020860 del 02.04.2024) con la quale Regione Lombardia trasmette lo schema di Accordo di collaborazione al Segretario generale di ANCI Lombardia;
- la comunicazione di adesione alla sottoscrizione dell'Accordo di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

collaborazione da parte di ANCI Lombardia (protocollo N1.2024.0020866 del 02.04.2024);

RITENUTO:

- di approvare lo schema di accordo di collaborazione istituzionale tra ANCI Lombardia e Regione Lombardia per la promozione e lo sviluppo delle politiche giovanili in Lombardia, di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di delegare alla firma dell'Accordo di collaborazione il Direttore di Funzione Specialistica dell'UO Sport e Giovani e di demandare al Dirigente competente l'adozione di tutti gli atti necessari a garantire l'attuazione del presente provvedimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale e che eventuali nuove misure individuate insieme ai soggetti firmatari dell'Accordo saranno oggetto di ulteriori deliberazioni regionali previa verifica della disponibilità finanziaria di bilancio;

VISTO il D.Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ed in particolare:

- l'articolo 23 che dispone la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni degli accordi stipulati con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche;
- gli articoli 26 e 27 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

VISTE:

- la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità della Giunta Regionale;
- la l.r. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale ed il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERA

1. di approvare lo schema di accordo di collaborazione istituzionale tra ANCI Lombardia e Regione Lombardia, nel rispetto l'articolo 15 della Legge 241/90, di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di delegare alla firma del Accordo di collaborazione il Direttore di Funzione Specialistica dell'UO Sport e Giovani e di demandare al Dirigente competente l'adozione di tutti gli atti necessari a garantire l'attuazione del presente provvedimento;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale e che eventuali nuove misure individuate insieme ai soggetti firmatari dell'Accordo saranno oggetto di ulteriori deliberazioni regionali previa verifica della disponibilità finanziaria di bilancio;
4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e di adempiere agli obblighi in materia di trasparenza e pubblicità ai sensi dell'art 23 e 26, 27 del D.Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO

RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) LOMBARDIA PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE POLITICHE GIOVANILI IN LOMBARDIA 2024/2026

TRA

Regione Lombardia, con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano, Codice fiscale 80050050154, rappresentata da Simone Rasetti, in qualità di Direttore di Funzione Specialistica dell'U.O. Sport e Giovani competente in materia di politiche giovanili (di seguito anche, "Regione", "RL")

ANCI Lombardia, con sede in Milano, Via Rovello, 2 - Codice Fiscale 80160390151 - Partita IVA 04875270961 - rappresentata dal Segretario generale pro tempore Rinaldo Radaelli, munito degli occorrenti poteri;

VISTA la l.r. del 31 marzo 2022, n. 4 "La Lombardia è dei giovani", ed in particolare:

- l'articolo 1 che riconosce i giovani come risorsa essenziale per lo sviluppo sociale ed economico e individua le finalità perseguite dalla Regione nel promuovere politiche e interventi a favore degli stessi;
- l'articolo 2 che indica la Programmazione regionale giovani come strumento per promuovere in un'ottica di coordinamento e trasversalità, gli indirizzi, le priorità e le strategie dell'azione regionale verso i giovani e prevede che la Giunta regionale possa stipulare a tale scopo accordi con comuni singoli o associati, altre istituzioni pubbliche, associazioni e reti di associazioni giovanili e soggetti di natura privata, interessati a collaborare sui temi delle politiche per i giovani;
- l'articolo 6 che prevede la realizzazione e la qualificazione dei servizi Informagiovani (di seguito denominati Informagiovani), nonché lo sviluppo e l'aggiornamento delle competenze degli operatori, in un'ottica di coordinamento regionale che favorisca la formazione di reti sul territorio;
- l'articolo 11, c. 8 che stabilisce che all'attuazione della legge concorrono altresì le risorse vincolate provenienti dallo Stato, dall'Unione europea e da altri soggetti pubblici e privati, previste nel bilancio regionale per le medesime finalità;

Richiamati:

- La "Risoluzione in merito alle politiche giovanili in Lombardia" approvata con DCR del 17 novembre 2020, n. 1434, che impegna la Giunta regionale e gli Assessori competenti a sostenere il protagonismo giovanile, perseguendo gli obiettivi di «crescita (fiducia in se stessi, autorealizzazione, transizione verso l'età adulta), responsabilità (esercizio di cittadinanza attiva),

potere (costruirsi il futuro con le proprie mani) e autonomia (indipendenza e responsabilità verso se stessi)»;

- la D.G.R. del 24 ottobre 2022, n. 7204 che ha approvato lo schema di Accordo di collaborazione trilatero tra Regione Lombardia, ANCI Lombardia e Polis Lombardia per lo studio e analisi di un modello organizzativo regionale dei servizi Informagiovani e l'individuazione delle competenze degli operatori di tali servizi all'interno della Linea 2 del progetto "Restart future: i giovani protagonisti dei territori" (D.G.R. 5489/2021);
- la D.G.R. del 3 aprile 2023, n. 94 che ha modificato la data di fine progetto "Restart future: i giovani protagonisti dei territori" (D.G.R. 5489/2021), come previsto all'articolo 3 dell'Accordo unico di collaborazione tra Dipartimento e Regione Lombardia, perfezionato il 30 dicembre 2021, ai sensi dell'Intesa rep. n. 45/CU del 5 maggio 2021;
- il D.D.S. del 1° febbraio 2024, n. 64 che ha modificato l'impegno di spesa n. 58942/2024, registrando una economia del progetto realizzato da Polis Lombardia nell'ambito della Linea 2 del progetto "Restart future: i giovani protagonisti dei territori" pari a EUR 77.443,71;

Richiamato inoltre:

- il Programma Regionale di Sviluppo della XII legislatura, approvato con delibera del Consiglio regionale del 20 giugno 2023, n. 42 che individua al Pilastro n. 2 "Lombardia al servizio dei cittadini", l'Ambito 2.4. "I giovani e le giovani generazioni" e l'Obiettivo strategico 2.4.2. "Sostenere e valorizzare la rete dei soggetti, dei servizi e dei luoghi di aggregazione giovanile" e nello specifico l'azione 2.4.2.1 "Sostenere e sviluppare reti, partenariati e progettualità sui territori";

Dato atto che ANCI:

- è un'associazione senza scopo di lucro che costituisce il sistema della rappresentanza dei Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione locale ed è titolare, in quanto associazione maggiormente rappresentativa, della rappresentanza istituzionale dei Comuni, delle Città metropolitane e degli enti di derivazione comunale nei rapporti con il Governo, il Parlamento e tutte le istituzioni o gli Enti centrali o di rilievo nazionale, ai sensi del vigente Statuto;
- ANCI designa i rappresentanti delle Città metropolitane e dei Comuni italiani in seno alla Conferenza Stato-Città – Autonomie Locali e alla Conferenza Unificata, di cui al D.Lgs. n. 281/97 e s.m.i.;
- è soggetta, al pari delle altre associazioni di Enti locali a qualsiasi fine costituite, al D.Lgs. 36/2023, configurandosi pertanto quale amministrazione aggiudicatrice che può stipulare accordi di cooperazione e assume la rappresentanza generale degli interessi dei Comuni per le materie per le quali si richiede l'intervento della Conferenza Unificata di cui al medesimo decreto legislativo, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281;
- assume la rappresentanza generale degli interessi dei Comuni per le materie per le quali si richiede l'intervento della Conferenza Unificata di cui al medesimo decreto legislativo, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281;

Dato atto altresì che ANCI Lombardia:

- associa la quasi totalità dei comuni presenti sul territorio regionale;
- è titolare della rappresentanza istituzionale dei Comuni suoi associati, delle Città metropolitane e degli altri enti di derivazione comunale nei rapporti con la Regione;
- promuove in modo diretto, anche in accordo con le Province, la Regione, lo Stato, l'Unione Europea e loro Enti e Organi operativi, anche attraverso la propria società strumentale, attività, tra le altre di studio e ricerca, di servizio, di formazione, di assistenza, e di consulenza a favore degli Enti associati;
- è individuata quale componente di diritto del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) e fa parte di Tavoli istituzionali regionali, che definiscono le politiche regionali, assumendo atti impegnativi nei confronti degli Enti Locali (es. patto di stabilità territoriale, ISV, Welfare etc.), ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 22/2009;

Premesso che Regione Lombardia ha realizzato, in attuazione della Linea 2 del progetto “Restart future: i giovani protagonisti dei territori” (D.G.R. 5489/2021), la mappatura dei servizi Informagiovani riportata nel Rapporto “Progetto rete Informagiovani. Relazioni, sinergie e opportunità per i giovani sul territorio”, redatto da Polis-Lombardia;

Atteso che Regione Lombardia intende:

- definire, come previsto all'articolo 2 della L.R. 4/2022, la Programmazione regionale giovani finalizzata a indicare, in un'ottica di coordinamento e trasversalità, gli indirizzi, le priorità e le strategie dell'azione regionale verso i giovani, incrociando gli obiettivi della Legge Regionale “La Lombardia è dei giovani” con gli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile Agenda ONU 2030, in un quadro organico e sistematico di iniziative sinergiche all'interno della Programmazione regionale dello Sviluppo sostenibile (PRS-S);
- delineare un sistema di governance territoriale delle politiche giovanili mediante l'adozione di strategie e strumenti di coinvolgimento attivo e partecipativo dei giovani e dei diversi attori pubblici e privati del territorio, garantendo l'accesso ai servizi e alle informazioni su tutto il territorio regionale;
- concorrere, con particolare riguardo ai piccoli comuni, a sostenere la realizzazione e la qualificazione dei servizi Informagiovani, nonché lo sviluppo e l'aggiornamento delle competenze degli operatori assicurando il coordinamento regionale favorendo la formazione di reti sul territorio, come previsto all'articolo 6 della L.R. 4/2022;
- implementare, a tal fine, la partnership istituzionale con ANCI Lombardia negli ambiti di seguito indicati:
 - a) programmatico-territoriale, attraverso lo sviluppo e l'implementazione della capacità dei singoli comuni e dei piani di zona nel loro complesso, di rilevare i bisogni espressi nei rispettivi territori, di programmare ed integrare politiche, misure e risorse a sostegno dei giovani, allo scopo di offrire loro sempre maggiori servizi ed opportunità o luoghi di aggregazione;

- b) formativo, attraverso un'azione di supporto per potenziare le competenze degli operatori dei servizi Informagiovani esistenti o di quei Comuni che intendono avviare attività e servizi rivolti ai giovani;
- c) attuativo delle diverse misure, attraverso la promozione e la diffusione delle azioni regionali, con particolare attenzione all'ambito sportivo, ed il contestuale affiancamento, monitoraggio e valutazione delle progettualità attuati dagli enti locali;

Richiamato:

- l'articolo 13 comma 1 del D.Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36 si dispone che la disciplina del Codice dei contratti pubblici si applicano ai contratti di appalto e di concessione, escludendo de facto la fattispecie di cui al presente accordo;
- l'articolo 7 comma 4 del D.Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36 esclude l'applicazione del Codice dei contratti pubblici nel caso di cooperazione tra enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune;

Dato atto che le Parti intendono con il presente Accordo definire i termini di una collaborazione tesa a garantire la realizzazione di politiche e misure adeguate alle finalità di promozione delle politiche giovanili e aderenti ai bisogni espressi dai vari territori, supportando adeguatamente gli enti locali e le reti territoriali del privato sociale nel perseguimento degli obiettivi comuni rappresentati e richiamati nel presente Accordo.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione.

Art. 2 – Finalità

Il presente Accordo ha la finalità di:

- a) collaborare allo sviluppo di misure e interventi di coordinamento locale finalizzate ad attivare le sinergie e le reti territoriali utili al conseguimento di quanto previsto nella Programmazione regionale giovani, supportando il monitoraggio delle politiche giovanili locali;
- b) sostenere l'attuazione di programmi e progetti sui territori volti a favorire l'autonomia, la crescita personale e professionale e la partecipazione attiva dei giovani, anche nell'ambito degli interventi finanziati dal Fondo Nazionale delle Politiche Giovanili e cofinanziate da Regione Lombardia, attraverso l'affiancamento degli enti locali, il monitoraggio e la valutazione dei risultati raggiunti;
- c) sviluppare e realizzare un programma di formazione specifica rivolta agli operatori della rete dei servizi e agevolando l'interconnessione fra i territori;
- d) avviare e sostenere le collaborazioni con i Comuni già attivi nell'ambito dello sviluppo delle politiche giovanili e dei servizi Informagiovani al fine di supportare, coadiuvare e

implementare le politiche e i servizi in particolare nei territori delle Aree regionali interne dove non sono presenti;

- e) valorizzare le eccellenze dei territori e attivare azioni di capacity building;
- f) gestire un sistema di comunicazione efficace e coerente con il target, attraverso la valorizzazione della rete dei Comuni e organizzando delle iniziative di sviluppo delle politiche giovanili.

Art. 3 – Oggetto dell'accordo

Il presente Accordo stabilisce le modalità di collaborazione tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia per la promozione delle politiche giovanili e la realizzazione di interventi e progetti rivolti ai giovani per le finalità di cui all'articolo precedente.

Art. 4 – Impegni delle Parti

In attuazione degli obiettivi del presente Accordo di collaborazione, le Parti si impegnano, ciascuno per quanto di competenza:

- a) a porre in essere tutti i comportamenti necessari e ad assumere gli atti di propria competenza inerenti la realizzazione degli obiettivi previsti nel presente Accordo, nel rispetto delle procedure e delle reciproche responsabilità, degli obblighi o degli impegni assunti;
- b) ad attivare, nel rispetto delle competenze amministrative, le procedure per il rilascio di autorizzazioni, permessi, nulla osta ed ogni altro titolo abilitativo utile o necessario per il sollecito avvio e compimento delle attività funzionali all'attuazione del presente Accordo, secondo i principi di economicità, collaborazione e di non aggravio del procedimento di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- c) ad attivare tutte le azioni necessarie a garantire una più efficiente gestione delle attività.

Regione Lombardia si impegna a:

- favorire la transversalità, il coordinamento e la valorizzazione degli interventi relativi ai giovani posti in essere da Regione Lombardia e dai soggetti pubblici e privati che, nell'ambito delle rispettive competenze, concorrono allo sviluppo delle nuove generazioni promuovendo il coinvolgimento attivo dei giovani;
- curare la governance delle politiche e degli interventi rivolti ai giovani e agli stakeholder per il raggiungimento degli obiettivi declinati dall'Intesa Stato – Regioni;
- coordinare e diffondere i materiali e i prodotti digitali di comunicazione dei progetti e delle iniziative attraverso i propri canali di comunicazione e nel rispetto di quanto previsto dal Piano di comunicazione regionale in vigore;
- stipulare le convenzioni operative utili all'attuazione di azioni e misure volte al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2.

Anci Lombardia si impegna a:

- I. supportare lo sviluppo della governance e delle politiche giovanili regionali, agendo come facilitatore nei rapporti con i Comuni lombardi nel percorso di implementazione delle politiche e

dei servizi per i giovani, contribuendo a costruire consenso sul territorio rispetto alla vision proposta;

- II. valorizzare la propria esperienza, la conoscenza dei servizi territoriali e le reti con i Comuni lombardi;
- III. promuovere e coordinare la formazione e la messa in rete dei servizi e delle informazioni utili ai giovani e agli operatori che gestiscono i servizi per i giovani su tutto il territorio;
- IV. supportare e accompagnare i Comuni dove non sono presenti i servizi informagiovani e in particolare a partire da quelli dei territori dove non sono presenti;
- V. stipulare le convenzioni operative utili all'attuazione di azioni e misure volte al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2.

Art. 5 – Aspetti Economici

I progetti e le misure di intervento attuative delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Accordo e che prevedono l'impiego di risorse finanziarie vengono realizzate con apposita convenzione operativa, approvata dalla Giunta regionale e sottoscritta dalle Parti.

Art. 6 – Governance e operatività

L'Accordo di collaborazione viene attuato, monitorato e verificato dalle Parti riunite in una Cabina di regia, quale organismo composto da almeno un referente delle Parti (il "Referente"). La nomina del Referente avviene per iscritto, con facoltà di subdelega, ed è comunicata all'altra Parte tempestivamente dopo la sottoscrizione del presente Accordo.

La Cabina di regia governa l'attuazione del presente Accordo, ed in particolare:

- a) individua ed attiva le misure e le procedure di monitoraggio dell'Accordo;
- b) promuove le misure ritenute appropriate per garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e delle attività funzionali alla realizzazione degli interventi;
- c) promuove le iniziative idonee al superamento delle problematiche di natura amministrativa, tecnica e finanziaria che ostano alla realizzazione degli interventi previsti;

Per ciascun ambito di attività viene condiviso, nell'ambito della Cabina di regia, un documento tecnico, contenente gli obiettivi attesi e le attività di rispettiva responsabilità.

La Cabina di regia si riunisce ogni trimestre. La convocazione è predisposta dal Direttore di Funzione Specialistica dell'U.O. Sport e Giovani competente in materia di politiche giovanili, anche su richiesta dell'altra Parte. La Cabina di regia effettua la verifica complessiva degli obiettivi dell'Accordo con cadenza annuale.

Art. 7 – Durata

L'Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata sino al 31 dicembre 2026. Potrà essere rinnovato con il consenso delle Parti tramite comunicazione via pec.

Art. 8 - Modalità di diffusione e comunicazione dei risultati

Le Parti si impegnano a promuovere la diffusione e la conoscenza dei risultati conseguiti in attuazione degli obiettivi e delle azioni di cui al presente Accordo realizzando momenti pubblici di comunicazione e di condivisione.

Regione Lombardia detiene il diritto prioritario alla diffusione dei contenuti e dei risultati di quanto previsto alle azioni conseguenti la stipula del presente Accordo.

Anci Lombardia potrà divulgare, previa autorizzazione di Regione Lombardia, il materiale digitale e i contenuti emersi e le sue successive rielaborazioni.

Le Parti si impegnano a darne ampia pubblicità con i mezzi e gli strumenti ritenuti più efficaci per divulgare le iniziative e gli interventi secondo quanto previsto.

Art. 9 – Riservatezza e privacy

1. ANCI Lombardia si impegna a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti la presente Convenzione Quadro, anche successivamente alla cessazione della stessa, le notizie riservate di cui sia venuta a conoscenza e come tali definite dalla Giunta.
2. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula della presente convenzione quadro o dei singoli incarichi verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
3. Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente. Ai sensi dell'art. 28 par. 1 del GDPR, Regione Lombardia in qualità di titolare del trattamento individua ANCI Lombardia, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, quale responsabile del trattamento dei dati del Titolare in quanto ente che presenta le garanzie necessarie e sufficienti per mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate affinché il trattamento rispetti i requisiti della vigente normativa e la tutela degli interessati.
4. Ai sensi dell'art. 28 par. 2 del GDPR, ANCI Lombardia, in qualità di Responsabile del trattamento, potrà ricorrere alla nomina di ulteriori Responsabili solo previa autorizzazione scritta, generale o specifica, da parte delle Giunta Regionale;
5. L'individuazione degli ulteriori Responsabili del trattamento di cui sopra dovrà essere preventivamente resa nota alla Giunta Regionale, al fine di consentire a quest'ultima di manifestare eventuale formale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di quindici giorni dalla ricezione formale della comunicazione di ANCI Lombardia, decorso il

quale la stessa potrà procedere all'effettuazione delle designazioni normativamente previste nei confronti dei Responsabili individuati.

6. Ai sensi dell'art. 28 par. 3 del GDPR, all'interno dell'apposito atto giuridico bilaterale che vincola il responsabile al titolare, sono disciplinati i trattamenti, la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati e la categoria degli interessati, gli obblighi e diritti del titolare del trattamento e del Responsabile del trattamento da quest'ultimo nominato mediante il medesimo atto bilaterale.
7. Qualora ANCI Lombardia, ai sensi del sopracitato c. 4, ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nell'atto giuridico bilaterale previsto dal precedente c. 5, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

Art. 10 – Pubblicazione dell'Accordo

Il presente Accordo è pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito istituzionale di ANCI Lombardia, secondo la struttura definita dal d.lgs. 33/2013.

Milano,

Ai sensi e per gli effetti dell'art.15, comma 2 bis, della legge 241/90 il presente Accordo verrà sottoscritto con firma digitale

Letto e sottoscritto

Per Regione Lombardia

Per ANCI Lombardia
